

SUPERCOMPENDIO **DIRITTO** **PENALE**

PARTE GENERALE E SPECIALE

Edizione
2026


Neldiritto
Editore

internazionali, tra cui l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).



5. I corollari del principio di legalità

Del principio di legalità costituiscono **corollari**:

- il principio di **riserva di legge** (§ 5.1.);
- il principio di **precisione** o, per chi non assegna a tali termini significati differenti, di **tassatività** o ancora di **determinatezza** (§ 5.2.);
- il **divieto di analogia** in materia penale (§ 5.3.);
- il principio di **irretroattività** della legge penale, per vero ritenuto da taluni munito di una propria autonomia (§6);
- il principio di **prevedibilità** (§ 5.4.).

5.1. Il principio di riserva di legge

Esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una **legge dello Stato** (peraltro preesistente) che lo configuri come reato.

L'**oggetto** della riserva di legge è costituito dalle sole norme incriminatrici, volte ad individuare i presupposti dai quali dipende il "se", il "come" ed il "quanto" della punizione. Il principio in esame opera invece con meno rigore in riferimento alle disposizioni in grado di determinare un trattamento più favorevole al reo.

Discussa è la **natura** assoluta o relativa della riserva di legge e cioè se il compito di prevedere il reato e la relativa sanzione spetti integralmente alla sola norma primaria o se sia possibile, una volta fissate le linee fondamentali, affidare l'integrazione a norme secondarie.

Manuali a confronto

L'indirizzo oggi prevalente in dottrina (MARINUCCI-DOLCINI-GATTA) abbraccia la tesi della riserva di legge **tendenzialmente assoluta** che ammette il rinvio a norme regolamentari, purché limitato a specificazioni tecniche di elementi già puntualmente enucleati dalla norma primaria, secondo i criteri ivi stabiliti.

Sono quindi **fonti** del diritto penale:

- 1) la legge costituzionale (ex art. 138 Cost.);
- 2) la legge ordinaria formale (ex artt. 70-74 Cost.);
- 3) gli atti dotati di forza di legge (decreti-legge ex art. 77 Cost e decreti legislativi ex art. 76 Cost.).

Sono invece **escluse** dalle fonti penali:

- le leggi regionali;
- le norme UE (sebbene siano configurabili obblighi di criminalizzazione artt. 83 e 86 TFUE nonché strategie di politica criminale europea);
- la consuetudine (con l'eccezione della consuetudine integratrice che secondo parte della dottrina è ammissibile se opera in senso favorevole all'imputato).

Al principio della riserva di legge, infine, è strettamente correlato il dibattito relativo alle c.d. **norme penali in bianco**, connotate da un precetto genericamente formulato e da completare mediante l'intervento di altre fonti (v., ad es., art. 650): si ritiene che tali particolari disposizioni non violino il principio di legalità, purché sia pur sempre una legge dello Stato ad individuare l'interesse tutelato, i caratteri, i presupposti, il contenuto e i limiti dell'atto emanato dall'autorità non legislativa e destinato ad integrare la norma penale (Corte cost., 8 luglio 1971, n. 168).

ad una nozione così estesa si finisce per ricondurre nell'ambito di operatività della previsione in esame anche il fatto di chi cagiona mere ecchimosi, ematomi, contusioni o escoriazioni. Si tratta di un approccio destinato ad estendere la latitudine applicativa della fattispecie di lesioni: da un lato, riducendo i margini di utilizzabilità della finitima fattispecie di percosse; dall'altro, comportando la sussumibilità nella disposizione degli interventi medico-chirurgici, che determinano pur sempre una menomazione anatomica, ancorché funzionale al miglioramento delle condizioni di salute, con conseguente necessità di rinvenire una causa di giustificazione che autorizzi l'attività.

In dottrina e nella giurisprudenza (*Cass., S.U. 2437/2009*), tale ricostruzione è apertamente contestata, rilevando che il significato medico od ordinario del termine evoca la produzione di una **perturbazione funzionale** (solo eventualmente anatomica), qualificando la malattia come **un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo**. Oltre ad estendere i margini di applicazione del reato di percosse, tale impostazione comporta l'impossibilità di sussumere l'attività medico-chirurgica nella fattispecie di lesioni, laddove gli interventi abbiano esito fausto.

Quanto alla **struttura del reato**, al di là dell'improprietà della definizione legislativa laddove pare ipotizzare un duplice evento (la lesione e, quale conseguenza di questa, la malattia), si tratta di **reato ad evento unico**, costituito dalla **sola malattia** nel corpo o nella mente, e **a forma libera**, posto che è sufficiente una qualsiasi condotta idonea a cagionare la malattia.

Il delitto **si consuma** appena insorge la malattia. È ammessa la configurabilità del **tentativo**, pur non essendo agevole distinguerlo dalle percosse.

Trattasi di reato a **dolo generico**.

L'art. 585 c.p. dichiara applicabili le **circostanze aggravanti** previste dagli artt. 576 e 577 c.p. in relazione all'omicidio.

Il codice, all'art. 583 c.p. prevede poi due **forme aggravate di lesioni**:

- a) si parla di lesioni **gravi**:
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- b) si parla di lesioni **gravissime**, nel caso in cui si verifichi:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, o lo sfregio permanente del viso (n. abrogato dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, la quale, contestualmente ha introdotto nel c.p. l'art. 583-*quinquies* che punisce la *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*).

B) Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali (art. 583-*quater*).

La disposizione, introdotta dal d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni con l. 4 aprile 2007, n. 41 punisce più severamente le lesioni personali dolose commesse ai danni di specifiche categorie di soggetti puntualmente individuate.

Nel corso degli anni il legislatore è più volte intervenuto sul testo e sulla rubrica della disposizione (in particolare con l. 26 maggio 2023, n. 56, di conv. con mod del d.l. 30 marzo 2023, n. 34 e con d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, conv. con modif. in l. 18 novembre 2024, n. 171).

Tra gli ultimi interventi di modifica si segnala, anzitutto, il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. Decreto Sicurezza) che, oltre a modificare la rubrica della norma, ha esteso la portata del comma 1 - prima riferibile alle sole lesioni gravi o gravissime commesse in danno dei pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive - alle lesioni, anche lievi o lievissime, commesse in danno degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

Più di recente il d.l. 30 giugno 2025, n. 96 conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2025, n. 119 ha modificato la rubrica della disposizione e ha introdotto il nuovo comma 3 che estende la previsione di cui al comma 1 anche *"se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse"*.

Da ultimo, il legislatore, con l'approvazione del nuovo Decreto Sicurezza (D.l. 24 febbraio 2026, n. 23) ha modificato la rubrica della disposizione e ha ricompreso, al comma 2, anche l'ipotesi di lesioni cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola.

C) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

La fattispecie di cui all'art. 590 c.p. presenta i medesimi elementi costitutivi di quella *ex art.* 582 c.p., dalla quale si differenzia per il solo **profilo psicologico**, essendo richiesta la **colpa**.

L'art. 590, co. 3, c.p. prevede un **inasprimento sanzionatorio** nelle ipotesi in cui le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**, ovvero costituiscano conseguenza della violazione di **norme per la prevenzione degli infortuni**: ipotesi a lungo equiparata alla violazione del **codice della strada**, che è stata recentemente espunta in ragione della contemporanea introduzione del reato di lesioni personali stradali.

D) Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.). Le novità della L. 25 novembre 2024, n. 177.

La fattispecie in esame è stata introdotta dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, contestualmente all'**omicidio stradale** (art. 589-bis c.p.), con il quale presenta un evidente parallelismo, che consente di rinviare al precedente § 2.1. per l'esposizione degli elementi che caratterizzano la figura rispetto alle lesioni colpose *tout court*, oltre che per l'esame della disciplina in tema di circostanze e di concorso di reati. L'art. 2, comma 3, **L. 25 novembre 2024, n. 177** ha aggiunto al co. 1 il seguente periodo: Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali (la stessa legge, analogamente, al delitto di cui all'art. 589 bis c.p., elimina l'espresso riferimento all'art. 187 codice della strada dal comma della disposizione in esame). Resta da segnalare che il delitto disciplinato dall'art. 590-bis, di natura speciale rispetto alle lesioni colpose, può configurarsi soltanto laddove le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**. La causazione di lesioni lievi o lievissime per effetto della violazione del codice della strada resterà dunque soggetta all'art. 590 c.p.

Fino all'intervento del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma **Cartabia**), il delitto era procedibile **d'ufficio**, mentre **oggi è procedibile a querela**, a meno che non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai commi successivi al primo. Dunque, in presenza di circostanze aggravanti diverse da quelle contemplate dall'art. 590 bis c.p. (ad esempio, in presenza della circostanza di cui all'art. 590 ter c.p.), stante il divieto di analogia in *malam partem*, si deve ritenere che la fattispecie sia ancora procedibile a querela di parte.

2.8. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.). La proroga del D.l. 27 dicembre 2024, n. 202.

La legge 8 marzo 2017, n. 24 ha introdotto nel c.p. l'art. 590-sexies a mente del quale: *"Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si*

dell'assunzione della sostanza in combinazione con psicofarmaci o con condizioni patologiche ignote e non percepibili, situazioni nelle quali difetta la prevedibilità in concreto dell'esito mortale.

Interesse o vantaggio dell'ente (art. 5 D.lgs. 231/2001)

Particolarmente dibattute sono le modalità di accertamento del **criterio** dell'**interesse** o del **vantaggio** dell'ente nei casi in cui il reato presupposto sia colposo, e dunque – per definizione – privo di una volontà orientata alla realizzazione dell'evento lesivo.

La questione si è posta soprattutto con riferimento ai reati colposi di evento (come le lesioni o l'omicidio colposo in materia di sicurezza sul lavoro), nei quali l'evento non è voluto, ma conseguenza della violazione di regole cautelari. In tale contesto, parte della dottrina ha evidenziato la difficoltà di conciliare il requisito dell'interesse, che implica una finalizzazione consapevole della condotta, con la struttura della colpa.

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia adottato una soluzione ormai consolidata. Le Sezioni Unite, con la sentenza 18 settembre 2014, n. 38343 (*Thyssenkrupp*), hanno affermato che, nei reati colposi di evento, i concetti di interesse e di vantaggio devono essere riferiti alla condotta e non all'evento.

Non vi è, secondo la Corte, alcuna incongruenza logica in tale impostazione: è ben possibile che una condotta colposa – perché posta in essere in violazione di norme cautelari – sia comunque orientata a perseguire un interesse dell'ente (ad esempio la riduzione dei costi o l'incremento della produttività), ovvero comporti un vantaggio oggettivo, anche solo in termini di risparmio di spesa.

La distinzione tra interesse e vantaggio conserva così la propria autonomia concettuale:

- l'*interesse* attiene a una valutazione ex ante, riferita alla finalizzazione della condotta;
- il *vantaggio* si configura come risultato ex post, consistente nel beneficio concretamente conseguito dall'ente.

La stessa impostazione è stata ribadita dalla più recente giurisprudenza, che ha sottolineato come tale interpretazione sia necessaria per rendere effettivamente applicabile la disciplina della responsabilità degli enti anche ai reati colposi di evento. Se infatti interesse o vantaggio fossero riferiti all'evento morte o lesione, essi risulterebbero strutturalmente insussistenti, considerato che l'evento lesivo comporta per l'ente conseguenze pregiudizievoli, quali l'obbligo risarcitorio nei confronti della persona offesa o dei suoi familiari. L'orientamento giurisprudenziale valorizza dunque la dimensione organizzativa e gestionale della responsabilità dell'ente: ciò che rileva non è la volontà di cagionare l'evento, ma la scelta – consapevole o comunque riferibile all'ente – di adottare modalità operative in violazione delle regole cautelari, funzionali al perseguimento di un interesse o idonee a generare un vantaggio.

L

■ Locus commissi delicti

In tema di *locus commissi delicti*, la giurisprudenza adotta un'interpretazione estensiva del criterio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., ritenendo sufficiente, ai fini della giurisdizione italiana, che nel territorio dello Stato si sia realizzata anche una sola frazione della condotta tipica, senza che sia necessario che tale segmento integri, di per sé, un tentativo punibile.

Tale orientamento è consolidato, ad esempio, in materia di traffico internazionale di stupefacenti, ove si afferma che è sufficiente che una parte dell'azione o dell'omissione si sia svolta in Italia, anche se minima e priva dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo. Nei **delitti informatici**, l'individuazione del luogo di consumazione ha richiesto un adattamento ai caratteri immateriali della condotta. Con riferimento all'accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), si è stabilito che il reato si consuma nel luogo in cui si trova l'agente che effettua